

conveniente misura; e conchiudo osservando che il rappresentante Benvenuti, nel rispondere al rappresentante Varè, a parer mio confuse i congedi della Guardia civica stazionaria con quelli della mobilizzata, dei quali ultimi il rappresentante Varè non parlava.

Questi congedi sarebbero, secondo me, l'unico rimedio, che si potrebbe adottare; dacchè tutti accorderanno che ci sono degli individui, il cui genere d'ufficio è tale che il toruelli porterebbe grave danno, non solo a loro, ma alla cosa pubblica.

Ecco l'aggiunta all'articolo 2. ch'io propongo:

« Presentandosi alcuni casi di assoluta necessità di esenzione, non contemplati dai §§ 12 e 13 del Regolamento organico 20 maggio 1848, le Commissioni di legione, di cui parla l'articolo 4., potranno accordare la esenzione, semprechè concorrano ad unanimità in questo parere i componenti di esse. »

L'aggiunta non è adottata.

Chiusa per tal modo la discussione dei due primi articoli, son posti a' voti ed approvati.

Sono pure approvati, senza discussione gli art. 3., 4., 5., 6. e 7.

Il *presidente*: Ora fo lettura dell'articolo 8. e dei due articoli 15. e 16. che si connettono e rischiarano l'8. Per l'articolo 16. è detto che la scelta degli ufficiali per la guardia mobilizzata può cadere sopra gli ufficiali della Guardia civica stazionaria; e che, se sono tra i 20 ed i 30 anni, devono accettare, altrimenti hanno la libertà del rifiuto. Questo articolo è posto per lasciare intatta la organizzazione, cioè per lasciare sotto gli attuali lor capi i rimanenti sett'ottavi della Guardia civica.

Il *rappresentante Carlo Ruffini* propone che sia assolutamente cancellato dalla legge l'articolo in discussione, sembrandogli lesivo di quei riguardi di giustizia, che, massime in un corpo com'è quello della Guardia civica, non si possono sorpassare.

Accenna poi all'inutilità della disposizione, presentando alcuni dati statistici sul corpo dei graduati della Guardia, donde emergerebbe che pochissimi tra loro non passerebbero gli anni 30, per esempio, nella 4. legione soli otto.

Il *presidente*: Il rappresentante C. Ruffini propone come emenda che sia tolto dalla legge l'articolo 8., mantenendo sempre gli articoli 15. e 16. Se nessuno domanda la parola, passeremo a' voti.

Il *rappresentante A. Benvenuti*: Per consigliare una tale emenda, ci vorrebbe l'appoggio di valide ragioni.

Non senza gravi considerazioni, la Commissione è venuta a stabilire questo principio; e ciò fu precisamente per impedire quelle difficoltà di servizio, che naturalmente accadrebbero nella Guardia civica, ove di subito venissero tolti molti ufficiali. Che se non si trova in questo caso la legione, citata dal rappresentante Ruffini, lo sono altre legioni. Ed ammesso anche che ciò non fosse, c'è poi un altro articolo, il quale dice che le guardie mobilizzate potranno scegliere quegli ufficiali che sono nella civica stanziale, e questi dovranno accettare, se sono nei termini della mobilizzazione.

A nulla si provvede togliendo quell'articolo, ed invece, anche non volendo, si produce danno.